

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3708 del 05/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. VETOQUINOL ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di azienda farmaceutica, integratoristica veterinaria, sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3820 del 05/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. VETOQUINOL ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di azienda farmaceutica, integratoristica veterinaria, sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 01/02/2016, acquisita ai Prot. Com.li 1858, 1859, 1860 e da Arpa ai PGFC/2016/1512-1601-1605-1606-1657, da VETOQUINOL ITALIA S.R.L. nella persona di Dall'Ara Roberto in qualità di Amministratore Delegato con procura legale dell'Impresa, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo

stabilimento di azienda farmaceutica, integratoristica veterinaria sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 01/03/2016 Prot. Com.le 4112, acquisita al PGFC/2016/2888, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Vista la successiva nota Prot. Com.le 5037 del 14/03/2016, acquisita al PGFC/2016/3554, a completamento della precedente con la quale sono state richieste alla ditta ulteriori integrazioni;

Tenuto conto che in data 01/04/2016 e 04/04/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 6350, 6351, 6383, 6384, 6385, 6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417 ed ai PGFC/2016/4889-4897-4898-4899-4900-4901-4902-4903;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/8475 del 07/06/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 17/06/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- In merito alle emissioni in atmosfera, ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di limiti e prescrizioni, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa da parte di Arpae;
- In merito allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche, i rappresentanti della Ditta hanno dichiarato che non sono presenti scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, diversamente da quanto erroneamente riportato nella domanda di AUA;
- In merito allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, il Comune di Bertinoro con PEC del 04/05/16 ha trasmesso il proprio nulla-osta con prescrizioni;
- In merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Bertinoro con nota Prot. com.le 9257 del 16/05/2016, acquisita la PGFC/2016/7344, ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza, di seguito riportate: *"(...) Dato atto che in merito alla documentazione complessivamente trasmessa in relazione all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpae, con nota prot. Comune di Bertinoro n. 7993 del 27.04.2016 ;Visto il parere di Arpae, prot. Arpae PGFC 6442/2016 del 02.05.2016, acquisito al protocollo Comunale n. 8304 del 02.05.2016 ;Preso atto delle "Conclusioni" del parere Arpae prot. PGFC 6442/2016, che di seguito si riportano: "per quanto sopraesposto, viste la valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/97), per quanto di competenza, non si riscontrano elementi ostativi all'esercizio dell'attività in oggetto, nei modi e condizioni descritti dal TCA nella relazione presentata. Resta fermo che qualunque variazione all'attività, agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione*

tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge."; si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla-osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. Qualunque variazione all'attività, agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge";

- Ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte di Arpae;

Vista la nota PGFC/2016/9243 del 21/06/2016 con la quale sono state richieste alla ditta le integrazioni scaturite in sede di Conferenza di Servizi;

Dato atto che in data 21/07/2016 e 25/07/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del comune di Bertinoro la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 13427 e 13619 ed ai PGFC/2016/11065-11175;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 04/10/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 8438 del 04/05/2016 a firma del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Bertinoro, avente ad oggetto "*Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 – Ditta VETOQUINOL ITALIA S.r.l. – Amm. Deleg. con proc. leg. Sig. DALL'ARA ROBERTO – Sede impianto a Bertinoro (FC) in Via Piana n. 265 – RILASCIO NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA.*", corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2016/6697;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione n. 91 del 06/03/2012 prot. n. 22362/12 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a VETOQUINOL ITALIA quale Ditta subentrante nella gestione dello stabilimento alla Ditta uscente ASCOR CHIMICI srl;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di VETOQUINOL ITALIA S.R.L. che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale,

nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **VETOQUINOL ITALIA S.R.L.** (C.F./P.IVA 00136770401), con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265, per lo **stabilimento di azienda farmaceutica, integratoristica veterinaria sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell' **ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi

degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 91 del 06/03/2012 prot. n. 22362/12 rilasciato a VETOQUINOL ITALIA quale Ditta subentrante nella gestione dello stabilimento alla Ditta uscente ASCOR CHIMICI, con validità di 15 anni dalla data della precedente autorizzazione n. 155 del 31/03/2009 prot. n. 31527/09, così come successivamente modificata con atto n. 392 del 29/09/2011 prot. n. 96486/11. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta una modifica sostanziale del layout aziendale e dei punti di emissione.

Con nota PGFG/2016/2803 del 29/02/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/06/16, preso atto del parere istruttorio di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 filtro aspirazione pesate β lattamici

Emissione E2 filtro aspirazione pesate medicati

Emissione E12 pulizia reparto

Emissione E13 incapsulamento

Emissione E15 filtro aspirazione β lattamici

Emissione E16 pulizia pneumatica

Emissione E18 pulizia pneumatica

Emissione E19 filtro carico pneumatico bilance

Emissione E21 uscita filtro essiccatore

Emissione E22 miscelatori

Emissione E23 trasporto pneumatico

Emissione E24 miscelatori β lattamici

Tali attività sono riconducibili al punto 4.1.1 "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa un valore limite per l'inquinante "materiale particellare" pari a 20 mg/Nmc, mentre non sono contemplate nell'Allegato 4 della DGR 2236/09 e s.m.i.. Nella precedente autorizzazione per tali emissioni era prescritto un valore limite per l'inquinante "materiale particellare" pari a 5 mg/Nmc, mutuato dal parere esplicito ex C.R.I.A.E.R. n. 12349 del 08/06/98 espresso per un'altra azienda e riferito all'utilizzo di sostanze medicinali. Si ritiene di confermare, per le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano prodotti medicati, il valore limite per l'inquinante "materiale particellare" pari a 5 mg/Nmc per le emissioni esistenti non modificate, e di prescriverlo per quelle nuove e modificate. In merito ai controlli delle emissioni la Ditta dovrà:

- effettuare i controlli di messa a regime delle nuove emissioni E16, E19, E23;
- effettuare, entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione, un controllo della emissione E15, in quanto esistente ma precedentemente non sottoposta al rispetto di valori limite;
- effettuare i controlli analitici di tutte le emissioni con una periodicità almeno annuale.

Emissione E3 filtro aspirazione pesate non medicati

Emissione E6 filtro aspirazione reparto PRXI

Emissione E14 filtro aspirazione reparto CPRX

Tali attività sono riconducibili al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, mentre non sono contemplate nell'Allegato 4 della DGR 2236/09 e s.m.i.. Si applica pertanto il citato valore limite. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime delle nuove emissioni E6 e E14 e, successivamente, con una periodicità almeno annuale per tutte le emissioni.

Emissione E4 filtro aspirazione sili interni

Emissione E5 filtro aspirazione sili esterni

L'attività è compresa al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, nonché per analogia al punto 3. dell'Allegato 4.20 “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” e al punto 2 dell'Allegato 4.22 “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g” della DGR 2236/09 e s.m.i., che fissano un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabiliti ai succitati Allegato 4.20 e 4.22. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale.

Emissione E7 camino valvole sicurezza - L'emissione è riconducibile alla categoria “sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro” e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, alla stessa non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

Emissione E8 filtro mangimi e premix

Emissione E9 filtro granulati

L'attività è compresa al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, mentre non è contemplata nell'Allegato 4 della DGR 2236/09 e s.m.i.. Nella precedente autorizzazione per tali emissioni, oltre al succitato valore limite per le polveri, era prescritto anche un valore limite per l'inquinante “poliglicoli” pari a 50 mg/Nmc, mutuato dal parere esplicito ex C.R.I.A.E.R. n. 4056 del 11/09/92 espresso proprio per l'attività svolta dalla azienda. Si ritiene di confermare, pertanto, i valori limite sopra indicati per gli inquinanti “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc e “poliglicoli” pari a 50 mg/Nmc. La Ditta dovrà effettuare i controlli analitici alle emissioni con una periodicità almeno annuale.

Emissione E10 filtro aspirazione miscelatori

Emissione E11 miscelatori

Emissione E17 miscelatori

Emissioni E20 miscelatori medicinali veterinari

L'attività è compresa al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, mentre non è contemplata nell'Allegato 4 della DGR 2236/09 e s.m.i.. Nella precedente autorizzazione per tali emissioni erano prescritti i seguenti valori limite:

- 5 mg/Nmc per l'inquinante “materiale particellare”, mutuato dal parere esplicito ex C.R.I.A.E.R. n. 12349 del 08/06/98 espresso per un'altra azienda e riferito all'utilizzo di sostanze medicinali;
- 50 mg/Nmc per l'inquinante “poliglicoli”, mutuato dal parere esplicito ex C.R.I.A.E.R. n. 4056

del 11/09/92 espresso proprio per l'attività svolta dalla azienda.

Si ritiene di confermare, pertanto, i valori limite sopra indicati per gli inquinanti “materiale particolato” pari a 5 mg/Nmc e “poliglicoli” pari a 50 mg/Nmc. La Ditta dovrà effettuare i controlli analitici alle emissioni con una periodicità almeno annuale.

Emissione E25 ventola officina – Come meglio specificato dai rappresentanti della Ditta in seduta, trattasi di attività di saldatura e verniciatura ai fini della manutenzione interna dei macchinari e delle strutture, svolte pertanto sporadicamente e con consumi di materie prime molto limitato. La Ditta precisa altresì che, nonostante la dicitura, trattasi di emissione convogliata a camino esterno. La Conferenza ritiene opportuno che la Ditta provveda a fornire maggiori informazioni in merito a tali attività.

Emissioni E26, E33 laboratorio banchi

Emissioni E27, E28, E29, E34, E35 laboratorio Kappa

Emissioni E30, E36 armadio solventi

Emissioni E31, E32 Laboratorio stabilità prove e misure

Emissione E37 laboratorio strumenti

Queste emissioni convogliate in atmosfera non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto sono classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a condizione che non siano emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06. La Ditta dovrà inviare una integrazione in tal senso.

Emissioni impianti termici civili

Denominazione	Potenza termica kW	Combustibile
Riscaldamento uffici	68 kW	metano
Riscaldamento produzione	349 kW	metano
Riscaldamento magazzino prodotti finiti	34,9 kW	metano
Riscaldamento magazzino prodotti finiti	34,9 kW	metano
Riscaldamento magazzino prodotti finiti	34,9 kW	metano
Riscaldamento a produzione acqua calda	30,2 kW	metano
Riscaldamento a produzione acqua calda	30,2 kW	metano
Uffici	27,5 kW	metano

Queste emissioni sono relative ad impianti termici civili di potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/06/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa in materia di emissioni in atmosfera e la positiva valutazione da parte di Arpa S.A.C. e di Arpa Sezione Provinciale.

Con PEC del 21/06/16 PGFC/2016/9243 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitate, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 22/07/16 PGFC/2016/11065 e del 26/07/16 PGFC/2016/11175 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta, rispettivamente, in data 21/07/16 e 25/07/16.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, valutata positivamente la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta, ha ritenuto necessario aggiornare le conclusioni della Conferenza dei Servizi

del 17/06/16 alla luce delle medesime integrazioni, come di seguito indicato:

Emissione E21 uscita filtro essiccatore – nella emissione sono convogliati sia le polveri prodotte dalla essiccazione dei prodotti, sia i fumi derivanti dalla combustione del metano nella caldaia a servizio dell'essiccatore, di potenza termica pari a 174 kW.

Per quanto concerne le polveri derivanti dalla essiccazione, si conferma il valore limite pari a 5 mg/Nmc indicato nella precedente autorizzazione, derivante dal parere ex CRIAER N. 12349 del 08/06/1998.

Per quanto concerne i fumi di combustione, l'emissione prodotta da tale caldaia non sarebbe sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicherebbero comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

Tenuto conto, altresì, che come già detto sopra l'emissione derivante dalla caldaia è espulsa unitamente alle emissioni derivante dalla essiccazione, la stessa diviene pertanto oggetto di autorizzazione.

Complessivamente, pertanto, per l'emissione E21 si ritiene di applicare i valori limite indicati nella tabella di cui sopra, precisando che gli inquinanti ossidi di azoto e ossidi di zolfo non sono assoggettati all'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, in analogia con quanto disposto per gli impianti di combustione scarsamente rilevanti. Limitatamente all'inquinante “polveri”, la Ditta dovrà effettuare i controlli analitici con una periodicità almeno annuale.

Emissione E23A trasporto pneumatico reparto 17PM

Emissione E23B trasporto pneumatico reparto 18PM

Preso atto che trattasi di due emissioni identiche, si ritiene di applicare quanto detto nella Conferenza del 17/06/16 per E23.

Emissione E25 ventola officina – Le attività (saldatura e verniciatura) convogliate a tale emissione sono saltuarie in quanto sono funzionali alla manutenzione interna dello stabilimento.

Saldatura – Visti i consumi di filo per saldatura inox, si ritiene che non sia superata la soglia di rilevanza per Ni e Cr di cui alla tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si ritiene di applicare i limiti indicati al punto 4.13.20 CRIAER (Polveri 10 mg/Nmc, Ossidi di azoto 5 mg/Nmc, Monossido di carbonio 10 mg/Nmc) e il controllo analitico periodico è sostituito dalla registrazione dei consumi, come previsto dal parere CRIAER n.7200 del 27/02/95. Tali consumi non dovranno essere superiori a quanto dichiarato nella documentazione allegata alla istanza di AUA.

Verniciatura – Ha consumi estremamente bassi (0,4 kg/mese), dichiara che la maggior parte è all'acqua, non ci sono schede di sicurezza e non c'è una suddivisione dei consumi dei singoli prodotti utilizzati. Il punto 4.13.38 del CRIAER non prevede valori limite ma prescrive la tenuta di un registro dei consumi di materie prime. L'Allegato 4.7 alla DGR 2236/09 e smi stabilisce un valore limite per la verniciatura a spruzzo di 3 mg/Nmc per le Polveri totali e per l'essiccazione di 50 mg/Nmc per le COV. Tenuto conto della tipologia di applicazione (rullo, pennello) e dell'assenza di una fase di essiccazione con calore, si ritiene di non indicare i valori limite stabiliti dalla Allegato 4.7 e di prescrivere unicamente la tenuta del registro dei consumi di materie prime.

Pertanto si ritiene di fissare per tale emissione i valori limite della saldatura sopraindicati, di prevedere la tenuta di un registro dei consumi del materiale di apporto per la saldatura e dei prodotti vernicianti, diluenti e solventi per la verniciatura. Trattandosi di una nuova emissione la Ditta dovrà provvedere alla comunicazione di messa in esercizio ed alla esecuzione di tre autocontrolli in fase di messa a regime.

Emissioni E26, E33 laboratorio banchi

Emissioni E27, E28, E29, E34, E35 laboratorio Kappa

Emissioni E30, E36 armadio solventi

Emissioni E31, E32 Laboratorio stabilità prove e misure

Emissione E37 laboratorio strumenti

La Ditta dichiara di utilizzare in tali emissioni anche alcune sostanze cancerogene, tossiche, mutagene, ecc. Tra le sostanze dichiarate dalla Ditta risultano avere le caratteristiche di quelle indicate nell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 le seguenti sostanze: 5-metossi-psoralene, Cloramfenicolo, Cobalt(II) nitrate hexahydrate, Fenolftaleina, Dicromato di potassio, Cromato di potassio, Chinolina, Tioacetammide. Le emissioni derivanti dai laboratori in cui vengono utilizzate tali sostanze non possono pertanto essere classificate come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e risultano invece oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06. Visto l'esiguo consumo di tali sostanze e considerato che di conseguenza non vengono superate le soglie di rilevanza indicate nella Tabella A1 dell'Allegato I del D.Lgs. 152/06, si ritiene di non indicare valori limite di emissione e obblighi di controlli analitici periodici, che sono sostituiti dall'annotazione mensile su di un registro dei consumi delle sostanze indicate nell'elenco delle materie prime contenenti le frasi di rischio H340, H350, H350i, H360F, H360D, validati dalle fatture di acquisto.

Con mail del 21/09/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena un riscontro in merito alla documentazione integrativa presentata dalla Ditta e all'aggiornamento delle decisioni della Conferenza dei Servizi secondo il quadro sopra riportato.

Con mail del 30/10/16 Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha complessivamente concordato con quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento, esprimendo le seguenti valutazioni: vista l'istruttoria tecnica, redatta da codesta SAC, dopo le integrazioni inviate si concorda con le valutazioni riguardanti i punti di *emissione E21* (punto 4 dell' integrazione) e il *punto E23* (essendo due identici punto E23A-E23B come si era concordato in Conferenza del 17/06/2016).

Per quanto riguarda *l'emissione E25* si è verificata la scheda del filo per saldatura inox verificando che non viene superata la soglia di rilevanza per Ni e Cr ; si condivide di fissare i limiti senza autocontrolli ma prescrivere la tenuta del registro su cui annotare i consumi di filo per saldatura.

Analogamente per la verniciatura, caratterizzata da bassi consumi (0,4 kg/mese) e in parte ad acqua, non si fissano i valori limiti ma solo tenuta di un registro per i consumi (punto 5 dell' integrazione).

Per quanto riguarda le *emissioni E26 a E37* (punto 6 dell'integrazione – laboratori), dopo aver valutato le schede di alcune sostanze pericolose e dopo aver visto lo scarso consumo di tali sostanze e che non vengono superate le soglie di rilevanza, si concorda di non fissare i limiti e controlli annuali ma autorizzare con l'annotazione mensile di un registro dei consumi validate dalle fatture di acquisto.

Per quanto riguarda gli altri punti contenuti nella richiesta di integrazioni si valuta:

Punto 1 delle integrazioni viene aggiornato il consumo di materie prime

Materie Prime	Quantità/annue in tonnellate
Antibiotici	251
Farine e supporti vegetali	709
Integratori Minerali	1149
Vitamine e Amminoacidi	192

Solubilizzanti supporti liquidi	192
Disinfettanti	0
Prodotti commerciali	37
Acqua demineralizzata come ingrediente	635

Punto 2 delle integrazioni: si accetta il quadro riassuntivo aggiornato e la scheda tecnica dell'impianto dove si verifica il rispetto della concentrazione del limite di polvere in uscita di 20 mg/Nmc.

Punto 3 delle integrazioni: dal quadro riassuntivo aggiornato e dalle dichiarazioni della ditta risulta che l'impianto di abbattimento non è stato sostituito e la definizione di filtro a umido è un mero errore.

Punto 7 delle integrazioni: nelle integrazioni riconfermano che le emissioni E1, E3, E4, E8; E9, E12, E13 ed E23 sono dismesse.

Conclusioni - Per quanto sopra rilevato si ritiene non sussistano elementi ostativi al rilascio di AUA dopo le integrazioni prodotte.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 17/06/16, e delle successive valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 155 del 31/03/2009 prot. n. 31527/09, così come successivamente modificata con atto n. 392 del 29/09/2011 prot. n. 96486/11 e con atto n. 91 del 06/03/2012 prot. n. 22362/12, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 01/02/2016 prot. n. 1858, 1859 e 1860, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 7 - CAMINO VALVOLE SICUREZZA SILI INTERNI

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

Denominazione	Potenza termica kW	Combustibile
Riscaldamento uffici, spogliatoi e mensa via Piana 265 – caldaia Riello 2 RCT8	68 kW	metano
Riscaldamento produzione, laboratori e magazzino VTQ – caldaia Thermanal – the/it 349	349 kW	metano
Riscaldamento magazzino prodotti finiti – caldaia Termoslit32is	34,9 kW	metano
Riscaldamento magazzino prodotti finiti - caldaia Termoslit32is	34,9 kW	metano

Riscaldamento magazzino prodotti finiti - caldaia Termoslit32is	34,9 kW	metano
Riscaldamento e produzione acqua calda uffici lato via Sienda – caldaia Riello residence acqua 28 bis	30,2 kW	metano
Riscaldamento e produzione acqua calda uffici amministrazione - caldaia Riello residence acqua 28 bis	30,2 kW	metano
Uffici primo piano – caldaia Ati mod. Sp-cs	27,5 kW	metano

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di azienda farmaceutica, integratoristica veterinaria sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – FILTRO ASPIRAZIONE PESATE β LATTAMICI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 2 – FILTRO ASPIRAZIONE PESATE MEDICATI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 3 – FILTRO ASPIRAZIONE PESATE NON MEDICATI

Impianto di abbattimento: ad umido

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. 4 – FILTRO ASPIRAZIONE SILI INTERNI**EMISSIONE N. 5 – FILTRO ASPIRAZIONE SILI ESTERNI**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	6,3	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. 6 – FILTRO ASPIRAZIONE REPARTO PRX1

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	6,3	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. 8 – FILTRO MANGIMI E PREMIX

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
Poliglicoli	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 9 – FILTRO GRANULATI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
Poliglicoli	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 10 – FILTRO ASPIRAZIONE MISCELATORI

Impianto di abbattimento: a umido

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	5	mg/Nmc
Poliglicoli	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 11 – MISCELATORI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	5	mg/Nmc
Poliglicoli	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 12 – PULIZIA REPARTO

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 13 - INCAPSULAMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 14 – FILTRO ASPIRAZIONE REPARTO CPRX

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. 15 – FILTRO ASPIRAZIONE β LATTAMICI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	3.300	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 16 – PULIZIA PNEUMATICA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 17 – MISCELATORI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	5	mg/Nmc
Poliglicoli	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 18 – PULIZIA PNEUMATICA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 19 – FILTRO CARICO PNEUMATICO BILANCE

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 20 – MISCELATORI MEDICINALI VETERINARI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	5	mg/Nmc
Poliglicoli	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 21 - USCITA FILTRO ESSICCATORE (CALDAIA 174 kW A METANO)

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

EMISSIONE N. 22 – MISCELATORI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 23/A – TRASPORTO PNEUMATICO**EMISSIONE N. 23/B – TRASPORTO PNEUMATICO**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 24 – MISCELATORI β LATTAMICI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	5.000	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 25 – VENTOLA OFFICINA

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 26 - LABORATORIO BANCHI

EMISSIONE N. 28 – LABORATORIO KAPPA

EMISSIONE N. 31 – LABORATORIO STABILITA' PROVE E MISURE

EMISSIONE N. 33 – LABORATORIO BANCHI

EMISSIONE N. 34 – LABORATORIO KAPPA

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g

EMISSIONE N. 27 – LABORATORIO KAPPA

EMISSIONE N. 29 – LABORATORIO KAPPA

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g

EMISSIONE N. 30 - ARMADIO SOLVENTI

EMISSIONE N. 36 - ARMADIO SOLVENTI

Portata massima	360	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE N. 32 – LABORATORIO STABILITA' PROVE E MISURE

Portata massima	360	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g

EMISSIONE N. 35 – LABORATORIO KAPPA

Portata massima	3.000	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g

EMISSIONE N. 37 – LABORATORIO STRUMENTI

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 4, 5, 6, 14, 16, 19, 23/A, 23/B, 25** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Bertinoro, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 4, 5, 6, 14, 16, 19, 23/A, 23/B, 25**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 4, 5, 6, 14, 16, 19, 23/A, 23/B, 25** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico della **emissione N. 15** (esistente ma precedentemente non assoggettata al rispetto di valori limite). Entro un mese dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni da N. 1 a N. 6, da N. 8 a N. 20, N. 21 (solo parametro “polveri”), da N. 22 a N. 24 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

9. Relativamente alle **emissioni da N. 26 a N. 37**, i consumi di reagenti di laboratorio contenenti le frasi di rischio H340, H350, H350i, H360F, H360D (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati con cadenza almeno mensile sul **registro** di cui al successivo **punto 11**.
10. Relativamente alla **emissione N. 25**:
- a) attività di saldatura – la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione degli autocontrolli, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di filo inox e filo non-inox per saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. I consumi di filo inox e filo non inox per saldatura non devono essere superiori, rispettivamente, a kg 3,5 e a kg 8,5 all'anno;
- b) attività di verniciatura - dovranno essere annotati, sul **registro** di cui al successivo **punto 11**, i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente (antiruggine sintetico, smalto anti corrosivo, convertitore antiruggine, zincogum plus) **e a base acquosa**, validati dalle relative fatture di acquisto. Tali consumi non devono essere complessivamente superiori a 5 kg/anno.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di filo inox e filo non-inox per saldatura, così come precisato al precedente punto 10 lettera a), relativamente alla **emissione N. 25**.
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa negli impianti di cui alla **emissione N. 25**, come richiesto al precedente punto 10 lettera b);
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di reagenti di laboratorio utilizzati, così come precisato al precedente punto 9, relativamente alle **emissioni da N. 26 a N. 37**.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

VISTA:

- la domanda presentata dal Sig. **DALL'ARA ROBERTO** in qualità di Amministratore Delegato con procura legale della ditta **VETOQUINOL ITALIA S.r.l.**, con sede legale a Bertinoro (FC) in Via Piana n. 265, acquisita dal comune di Bertinoro ai prott. 1858, 1859 e 1860 del 01/02/2016, relativa all'impianto con sede a Bertinoro (FC) – loc. Panighina - in Via Piana n. 265;

VISTO:

- il **Parere FAVOREVOLE** allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciato da ARPAE – S.A.C. di Forlì – Cesena PGFC 6172/2016 del 28/04/2016, pervenuto al Comune di Bertinoro in data 28/04/2016 prot. 8062;

VISTO:

- il **Parere FAVOREVOLE** allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciato da HERA S.p.A. - Direzione Acqua prot. 51744 del 26/04/2016, pervenuto al comune di Bertinoro in data 27/04/2016 prot. 8001;

VISTI:

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 - "Norme in Materia Ambientale";
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/06 "parte terza";
- la D.G.R. Emilia Romagna n. 286/2005 e 1860/2006;
- l'art. 58 c. 8 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall'Assemblea ATO con Delibera n. 13 del 17/12/2008;

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO	Sig. DALL'ARA ROBERTO Amm. Del. con proc. leg. VETOQUINOL ITALIA S.r.l.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via PIANA n. 265-303 e Via SIENA n. 240-260 Loc. PANIGHINA - BERTINORO (FC)
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	PRODUZIONE INTEGRATORI ALIMENTARI VETERINARI
POTENZIALITA' INSEDIAMENTO	3.300 mc./anno
CLASSIFICAZIONE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: ACQUE REFLUE ORIGINATE DA LAVAGGIO DI ATTREZZATURE DI LABORATORIO ANALISI E RICERCA E CONTROLLO QUALITA', SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO E SCARICO DA IMPIANTO DEMINERALIZZAZIONE ACQUA A OSMOSI INVERSA
RECETTORE DELLO SCARICO	FOGNATURA NERA TIPO "A"
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	POZZETTO TRAPPOLA DA 0,50 mc.
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEPURAZIONE FORLÌ - VIA CORRECCHIO

PRESCRIZIONI

Visti gli elaborati grafici allegati alla domanda, visti i pareri di competenza sopra citati, in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, lo scarico di cui trattasi in pubblica fognatura è autorizzato con le PRESCRIZIONI di seguito indicate e, per quanto non previsto, alle normative vigenti in materia:

1. **Nella fognatura nera di Via Siena sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche** (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **processo di osmosi inversa, raffreddamento miscelatori e lavaggio vetrerie laboratorio analisi controllo qualità;**
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
3. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Tale analisi dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: **pH, COD, BOD5, SST, Azoto Ammoniacale, Fosforo totale, Zinco, Rame, Cloruri, Tensioattivi totali;**
4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
pozzetto trappola 500 l. (sulla linea di scarico delle acque reflue laboratorio analisi);
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;
5. Le operazioni di pulizia e manutenzione dei pretrattamenti devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
6. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque;
7. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
9. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico;
10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
11. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
12. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

13. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
14. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni;**
15. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta la facoltà della Amministrazione Comunale di revocare l'Autorizzazione allo scarico;
16. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
17. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità;
18. Con adeguata periodicità dovrà essere eseguita la pulizia del pozzetto trappola, i fanghi di risulta dovranno essere smaltiti in conformità con quanto previsto dalla vigente legislazione di settore in materia di rifiuti (parte quarta del d.lgs. 152/2006);
19. I reagenti esausti, i residui liquidi dell'attività analitica, tutti i liquidi di scarto di laboratorio contaminati da sostanze pericolose e le acque dei contenitori indicati in planimetria della rete fognaria interna come "accumulo per successivo smaltimento rifiuti speciali" dovranno essere gestiti come rifiuti, in conformità con quanto previsto dalla vigente legislazione di settore (parte quarta del d.lgs. 152/2006);
20. I guasti agli impianti o fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità Competente ed ad ARPAE;
21. Con frequenza triennale la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed ad ARPAE:
 - Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue industriali per almeno i seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Cloruri, Solfati, Manganese, Rame, Zinco, Oli e grassi animali e vegetali, Tensioattivi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato (vedi allegato C "Tabelle per lo scarico delle acque reflue industriali" del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);
 - verbale indicante la modalità del campionamento effettuato, da eseguirsi;
22. **Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento** nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
23. Di adottare tutte le misure necessarie **per evitare un aumento**, anche temporaneo, **dell'inquinamento.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.